

CAMERA DEI DEPUTATI N. 87

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARAVAGLIA, BROCCA, BRICCOLA, BORRI, CACCIA,
CAVIGLIASSO, PATRIA, QUARENGHI, NENNA D'ANTONIO,
ANSELMI, NUCCI MAURO, CASATI, BALESTRACCI**

Presentata il 12 luglio 1983

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, concernente tutela
delle lavoratrici madri

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una categoria di lavoratrici dipendenti, sia pure caratterizzata da un peculiare rapporto col datore di lavoro, e cioè quella delle collaboratrici domestiche, subisce una patente discriminazione rispetto al dettato dell'articolo 3 della Costituzione proprio nell'esercizio di un diritto fondamentale e cioè quello della tutela della maternità.

Infatti della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 « Tutela delle lavoratrici madri », alle collaboratrici domestiche si applicano gli articoli 4, 5, 6, 8 e 9, ma non si applica l'articolo 2, cosicché il datore di lavoro può licenziare la lavoratrice in qualsiasi momento rischiando ella, di con-

seguenza, l'indennità economica di maternità se, per causa del licenziamento anticipato, non ha completato i versamenti previsti.

L'esclusione dall'estensione della norma dell'articolo 2 esclude nella generalità dei casi anche dai benefici di cui all'articolo 6, che prevede che alla lavoratrice i 5 mesi di astensione obbligatoria maturino a tutti gli effetti, ossia indennità di anzianità, ferie e tredicesima mensilità al 20 per cento.

Con la consapevolezza che il rapporto di lavoro in una casa privata risponde ad una logica occupazionale differente da

quella aziendale industriale, nondimeno è prioritario garantire i principi che hanno informato anche la recente legislazione in materia di parità fra uomo e donna, cioè la legge 7 dicembre 1977, n. 903 e il filone culturale che discende dalla sperimentata applicazione delle leggi 20 maggio 1970, n. 300 e 15 luglio 1966, n. 604.

Per i motivi suesposti, onorevoli colleghi, si raccomanda una tempestiva approvazione della presente proposta di legge per rispondere ad una elementare esigenza di equità, nonché a riconoscere la dovuta dignità ad una professione che ogni giorno più si adegua alle mutevoli esigenze della nostra comunità civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si applica a tutte le lavoratrici collaboratrici familiari.